

**DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2021**  
**65/2021/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2019 PER L'IMPRESA SET DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1147<sup>a</sup> riunione del 23 febbraio 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e allegato B (di seguito: TIME 2016-2019), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023) e Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023), come successivamente modificati e integrati;

- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2020, 144/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 144/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 205/2020/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione 18/2016);
- la comunicazione Set Distribuzione S.p.A. 19 maggio 2020, prot. 6577 - prot Autorità 19 maggio 2020, 15942 (di seguito comunicazione 19 maggio 2020);
- la comunicazione ARERA del 4 febbraio 2021, prot. 5074.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica (di seguito: TIT 2016-2019 e TIME 2016-2019);
- il TIT 2016-2019 e il TIME 2016-2019, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- gli articoli 8 e 11 del TIT 2016-2019 definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 37 e 38 del TIME 2016-2019 definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 4 e 6 del TIT 2016-2019 e 30 e 32 del TIME 2016-2019 definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d’impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:
  - determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice interessata, costituito da: costi operativi e costi di capitale che ricomprendono remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti;

- allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT 2016-2019;
  - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- l'articolo 5 del TIT 2016-2019 e l'articolo 31 del TIME 2016-2019 prevedono che, ai soli fini della remunerazione del capitale, nella determinazione delle tariffe di riferimento, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno  $t-1$ , rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento medesima; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive.
- in relazione alla determinazione della quota parte della tariffa a copertura della remunerazione del capitale investito per l'anno 2019, il comma 12.2 del TIT 2016-2019 e il comma 39.2 del TIME 2016-2019 prevedono che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura siano fissati pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC (5,6%);
- ai sensi del comma 12.3 del TIT e del comma 39.3 del TIME 2016-2019, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (*lag* regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 per i servizi di distribuzione e di misura, è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari; e che tale maggiorazione è garantita tramite l'applicazione di un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo;
- il suddetto coefficiente assume valore pari a 0,1785714;
- relativamente al servizio di misura, il comma 38.11, del TIME 2016-2019, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale:
  - con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2017, 2018 e 2019, per ciascuna impresa distributtrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 1G installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015;
  - nel caso di effettiva e comprovata indisponibilità di misuratori 1G, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2018 e 2019, nel caso di installazione di misuratori 2G, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 2G installato è pari alla somma di: (i.) 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributtrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione; (ii). 105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa

media per l'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 144/2020/R/EEL l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura dell'energia elettrica per l'anno 2019 relative all'impresa SET Distribuzione S.p.A. - ID ARERA 198 (di seguito: SET) per consentire lo svolgimento di approfondimenti in merito ai criteri utilizzati dall'impresa medesima per la valorizzazione dei dati patrimoniali comunicati ai fini tariffari a seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci;
- con comunicazione 19 maggio 2020 l'impresa SET ha fornito i chiarimenti richiesti manifestando l'esigenza di modificare i dati patrimoniali comunicati nella raccolta dati "RAB Elettricità"; e che tale modifica è stata effettuata nel corso dell'anno 2020.

**CONSIDERATO CHE:**

- i criteri generali utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per l'impresa SET sono analoghi a quelli già utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2019 per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, come approvate con la deliberazione 144/2020/R/EEL;
- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "RAB Elettricità" ed i dati relativi alle stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione (incluso il comparto della commercializzazione del servizio di distribuzione) ed all'attività di misura di energia elettrica comunicati secondo le disposizioni della determinazione 18/2016;
- ai fini della valorizzazione delle operazioni di aggregazione societaria avvenute nell'anno 2019 che abbiano comportato la cessazione definitiva dell'attività di distribuzione da parte delle imprese cedenti la rete di distribuzione, sono stati utilizzati i criteri di promozione delle aggregazioni di cui all'articolo 31 del TIT 2020-2023 e 41 del TIME 2020-2023;
- ai fini della determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 sono utilizzati i volumi di servizio (punti di prelievo ed energia elettrica distribuita) resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a consuntivo riferiti all'anno 2018.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 del TIME, relative all'anno 2019, per l'impresa SET

**DELIBERA**

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 relative all'impresa SET Distribuzione S.p.A: (ID Arera 198) per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 relative all'impresa SET Distribuzione S.p.A: (ID Arera 198) per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2 del TIME riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 febbraio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*